



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL. (+39) 0836/801073 - FAX (+39) 0836/805405 - email: ucotranto@mit.gov.it – cp-otranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

REGOLAMENTO DEL PORTO DI OTRANTO

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

VISTA la propria Ordinanza n. 21/2025 del 15.04.2025 con la quale era stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e galleggianti nel

VISTA la propria Ordinanza n. 39/2011 del 08.06.2011 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento sul rifornimento (bunkeraggio) di navi e natanti”;

VISTA la legge n. 84/94 in tema di riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 74, e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 73, e 76 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario rivisitare il vigente “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Otranto”, non più attuale in considerazione dei criteri introdotti dalle recente ordinanza n.23/2026 datata 12 marzo 2026 della Capitaneria di porto di Gallipoli con la quale il Capo del Compartimento marittimo ha normato in materia di “esercizio di attività nell’ambito dei porti e del demanio marittimo ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Gallipoli”;

TENUTO CONTO dell’apertura in ambito portuale di un centro di continuità di assistenza sanitaria;

ORDINA

Articolo uno

E’ apportata la seguente variante/integrazione all’art. 2 dell’ordinanza di approvazione del “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Otranto”:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti ai sensi del D. Lgs. 171/2005 “Codice della nautica da diporto”, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e del D.Lgs 04/2012 e ss.mm.ii.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio ed inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

Articolo due

Sono apportate le seguenti varianti/integrazioni al “*Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Otranto*”, emanato con l’ordinanza n. 21/2025:

art.29 para 1 lett. g. Nell’area antistante la piazzetta eroi del mare (lato destro via Guardia Costiera) sono individuate tre aree di sosta, la prima da utilizzare esclusivamente per le operazioni di carico e scarico per le attività commerciali ivi allocate, la seconda con il primo stallo riservato alle operazioni di carico e scarico all’attiguo distributore di carburante e gli ultimi due riservati al personale sanitario in servizio presso il presidio di continuità assistenziale (guardia medica) e gli altri liberi con disco orario per un tempo massimo di un’ora dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nel periodo 01/04 al 31/10, la terza con cinque stalli riservati agli operatori portuali (ogni operatore non potrà occupare più di uno stallo), due ai diversamente abili e gli altri liberi con disco orario per un tempo massimo di un’ora dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nel periodo 01/04 al 31/10;

art.29 para 1 lett. k. Il transito lungo la stradina esistente sul lato esterno del molo San Nicola, con eventuale accesso dalla via Cave in prossimità degli “archi”, è vietato, per motivi di sicurezza, a tutti i veicoli. In prossimità degli “archi” è individuata un’area in cui è indicato uno stallo dove è consentita la sosta e la fermata di veicoli al servizio delle persone con disabilità esponendo il contrassegno disabili europeo, due stalli in cui è consentita la sosta e la fermata di autoveicoli appartenenti esclusivamente al personale in servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto e gli ultimi due stalli con sosta e fermata libera;

art. 32 para 2 lett.c. Permesso annuale rilasciato dall’Ufficio Circondariale marittimo di Otranto con l’indicazione delle targhe e dei nominativi di cui si chiede la possibilità di accesso rilasciato a seguito dell’avvenuta presentazione della “Segnalazione certificata di inizio/prosieguo attività in ambito portuale e/o demaniale marittimo debitamente numerata e vistata dall’Autorità Marittima”. Tale permesso, rilasciato ai soggetti indicati nell’art 31 comma 1 lettera g), permette il transito e la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di operazioni e attività portuali connesse all’attività oggetto della segnalazione certificata di inizio/prosieguo;

Art.38 para 4 – La pesca ricreativa da riva nelle acque portuali è esercitabile esclusivamente nella zona compresa tra il bastione dei Pelasgi (in prossimità dei pontili comunali) e la radice del molo dei Santi Martiri con la modalità “catch and release” (cattura e rilascio);

Otranto, data della sottoscrizione digitale

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Francesco SCAROLA